



REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SETTORE PER LE CONTROVERSIE
IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Sez. n. 59/12
R.G. n. 1992/2010
Cau

Il Giudice ha pronunciato la seguente

SENTENZA

con contestuale pronuncia del dispositivo ed enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art.429, c.1, c.p.c.

nel giudizio iscritto al n. 1992/10 r.g. controversie di lavoro e previdenza e pendente tra:

GERMANI ROSELLA

elettivamente domiciliata in Tivoli Terme(Roma), via Tiburtina n.341, presso l'Avv.Rico Di Gennaro, unitamente all'Avv.Claudio Zaza, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso

ricorrente

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rappresentante p.t.

elettivamente domiciliato in Roma, via Luigi Pinciani n.32, rappresentato e difeso ai sensi dell'art.417-bis c.p.c. dal funzionario delegato indicato in atti

resistente

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

resistente, contumace

e avente quale oggetto: spettanze retributive

Le parti hanno così concluso:

ricorrente : dichiarare il proprio diritto a percepire gli scatti biennali di

stipendio a decorrere dal secondo anno di contratto annuale in misura pari al 2,5% ; condannare i resistenti al pagamento della somma maturata dal novembre del 2004

resistente : dichiarare la prescrizione quinquennale del credito; rigettare il ricordo nel merito

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha dedotto di avere prestato servizio quale insegnante non di ruolo con supplenze temporanee annuali, a decorrere dall'anno scolastico 1997-98 sino alla sua immissione in ruolo e di avere percepito unicamente la relativa retribuzione base senza percepire alcun aumento collegato all'anzianità maturata quale docente non di ruolo; ha quindi concluso nel senso sopra indicato, previa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.

In relazione alla legittimazione passiva, va rilevato che, ai sensi dell'art.8, c.3, d.P.R. 319/2003 la stessa fa capo agli uffici scolastici regionali, con la conseguenza che ogni questione attinente la regolare instaurazione del contraddittorio deve intendersi sanata per effetto della costituzione in giudizio operata per conto, oltre che dell'amministrazione centrale, anche della suddetta articolazione periferica (si veda sul punto, in senso conforme, anche Trib.Modena, 17.12.2008, in *dejure.it*).

In ordine al merito della controversia, le domande formulate da parte ricorrente nei confronti del Ministero dell'istruzione devono essere accolte, sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza emessa da questo giudice nella controversia avente n.2693/07 (Bove c. Ministero dell'istruzione) e nella successive n.576/09 e 718/09 r.g., da intendersi qui integralmente richiamate, sulla base del disposto dell'art.118 disp.att., c.p.c., in vigore dal 4.7.09.

Anche in relazione alla parte motiva della predetta sentenza, va pure sottolineato che parte ricorrente (per tutto il periodo indicato in sede di atto introduttivo e, in ogni caso, in ordine a quello per il quale è stato chiesto di dichiarare il diritto alla progressione stipendiale) ha prestato servizio in forza di incarichi dalla durata coincidente con l'intero anno scolastico, di modo che non si pone alcun problema relativo alla valutazione della rilevanza dell'anzianità per docenti prestanti servizi per periodi di durata inferiore (in relazione alle due fattispecie di supplenza previste dall'art.4, l.3.5/99, n.124).

In specifico riferimento alla sollevata eccezione di prescrizione, va rilevato

che la stessa è stata tardivamente proposta in relazione ai termini preclusivi previsti dall'art.416 c.p.c. e che, in ogni caso, parte ricorrente ha quantificato le sue pretese economiche in solo ordine a quelle maturate nel quinquennio precedente all'atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, comunicato all'amministrazione resistente in data 20.11.09.

La quantificazione delle spettanze dovute può essere operata sulla base del conteggio allegato all'atto introduttivo, ritenendo il giudicante che, nel rito del lavoro, alla contestazione dei fatti giuridici posti alla base della domanda, si accompagni comunque l'onere, in capo al resistente ed in relazione ai principi desumibili dall'art.416 c.p.c., di contestazione degli specifici criteri tecnico-contabili posti alla base della quantificazione della pretesa (Cass.945/06) fermo restando che, anche seguendo l'orientamento più articolato e restrittivo enunciato dalle SS.UU. nella sentenza 761/02, la mancata contestazione dei criteri di conteggio in caso di contestazione in ordine all'*an*, costituisce comunque comportamento valutabile ai sensi dell'art.116 c.p.c..

Va quindi concluso nel senso indicato; l'amministrazione resistente legittimata passivamente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando;

- 1) dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, e per l'effetto dichiara tenuto e il conseguente obbligo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corrisponderle le differenze retributive maturate in ragione della relativa anzianità di servizio;
- 2) per l'effetto, condanna il Ministero resistente al pagamento della somma di € 12.947,68, corrispondente agli aumenti maturati a decorrere dal novembre 2004, oltre accessori decorrenti dalla singole scadenze sino al saldo effettivo;
- 3) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 608,00 per diritti ed € 800,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA.

Tivoli, 11.1.12

mani c. M.I.U.R. 1992/2010

Il Giudice
Attilio Mari

sentenza di cui viene data lettura, in assenza delle parti, alle ore 15.20

